



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio A.I.A.

OGGETTO: Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'Autorizzazione integrata n. 2206 del 09/08/2022, per l'esercizio di un Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio e digestione anaerobica della ditta Agrinord S.r.l., sito in loc. Barchi – Tarmassia, Isola della Scala (VR).

Determinazione n. 3554 del 29/11/2022

Il Dirigente

Decisione Il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona, ai sensi della normativa vigente:

- 1) Aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante compostaggio e digestione anaerobica della ditta Agrinord S.r.l., sito in loc. Barchi – Tarmassia, Isola della Scala (VR) rilasciata con determinazione n. 2206 del 9 agosto 2022.
- 2) Approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato Rev.Def del 23 novembre 2022 acquisito al protocollo n. 59611.

Fatto L'impianto della ditta Agrinord S.r.l. risulta approvato e autorizzato all'esercizio dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto in forza dei seguenti principali provvedimenti: il decreto del dirigente del Settore Ecologia del 26 giugno 1999, n. 258, che approva l'aumento della potenzialità a 70.000 t/anno; la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 13 ottobre 2006, n. 5612, che approva il progetto di riqualificazione e adeguamento dell'impianto con la realizzazione di un digestore anaerobico e aumento della potenzialità annua di trattamento; la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 25 giugno 2013, n. 2922, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di trattamento dell'aria esausta; la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 17 settembre 2009, n. 5072, che autorizza l'esercizio fino al 20 settembre 2014; la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona del 29 settembre 2011, n. 4093, che integra l'autorizzazione all'esercizio con aumento della potenzialità a 76.600 t/anno, che autorizza con limitazioni le emissioni in atmosfera e approva il programma dei controlli vigente. La Regione, con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1471 del 5 agosto 2014 ha autorizzato l'installazione e l'esercizio di un gruppo di cogenerazione e preso atto di quello esistente, alimentati a biogas presenti nell'impianto. Per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in vigore dal 11 aprile 2014, che ha modificato il quadro normativo di riferimento e assoggettato l'esercizio dell'impianto ad altro tipo di autorizzazione (A.I.A.) la Regione del Veneto, sulla base di propri indirizzi applicativi, ha provveduto al primo

rilascio di A.I.A. degli impianti misti che prevedono anche la produzione di energia da fonti rinnovabili rilasciando il Decreto n. 29 del 7 luglio 2015, modificato con successivo Decreto n. 48 del 27 dicembre 2016. In data 9 agosto 2022, con determinazione del dirigente del Settore Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona n. 2206, è stata rilasciato la nuova autorizzazione integrata ambientale a seguito di riesame ai sensi di legge. La ditta il 4 ottobre 2022, al protocollo n. 49669, ha inoltrato una domanda di aggiornamento della suddetta autorizzazione integrata ambientale finalizzata ad una migliore specificazione di alcune prescrizioni.

La Provincia, dopo una istruttoria preliminare ha fornito alcuni chiarimenti di competenza ed ha avviato il procedimento per l'aggiornamento dell'A.I.A. che riguarda anche alcune modifiche del piano di monitoraggio e controllo per le quali ha richiesto il parere di legge all'ARPAV.

La ditta Agrinord S.r.l., con nota datata 25 ottobre 2022, prot. n. 53915 ha integrato la documentazione richiesta, avanzato osservazioni alla nota provinciale e rinunciato a due modifiche richieste a seguito dei chiarimenti.

L'ARPAV, dipartimento provinciale di Verona, in data 26 ottobre 2022, con nota acquisita al protocollo n. 54267 ha condiviso sostanzialmente l'istruttoria preliminare della Provincia di Verona e presentato le proprie osservazioni alle modifiche del piano di monitoraggio e controllo.

La ditta Agrinord S.r.l., in data 23 novembre 2022, al protocollo n. 59611 ha trasmesso la versione revisionata del Piano di Monitoraggio e controllo denominata Allegato E.11 REV.DEF – Piano monitoraggio e controllo con le modifiche richieste da ARPAV.

La ditta ha adempiuto al pagamento delle spese di istruttoria il 25 ottobre 2022.

Alla data del 23 novembre 2022 la ditta Agrinord S.r.l. risulta iscritta nelle White list della Prefettura di Verona e pertanto risultano verificati i requisiti di legge per l'antimafia.

Motivazione L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La normativa in materia di rifiuti prevede la possibilità del recupero delle frazioni organiche dei rifiuti mediante il compostaggio (trattamento biologico) al fine di produrre ammendanti e biomasse legnose.

La normativa regionale in materia di rifiuti assegna alle Province la competenza in materia di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi.

Il giorno 11 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, che aggiorna e coordina le regole sull'Autorizzazione Integrata Ambientale, controlli e sanzioni ambientali per installazioni operanti nel settore energetico, metallurgico, minerario, dell'allevamento degli animali e dei rifiuti. Con tale provvedimento viene integrato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto codice ambientale, e una parte importante riguarda l'unificazione o l'integrazione effettiva delle autorizzazioni ambientali.

La Regione del Veneto con deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298, ha fornito i primi indirizzi applicativi al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 e in merito all'autorità competente al rilascio dell'A.I.A., per le installazioni in precedenza non assoggettate e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, conferma l'attribuzione delle competenze previste dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 per tipologie di impianto (compostaggi come attività R3) anche se soggetti ad A.I.A, ratificata successivamente nella legge regionale n. 4/2016.

La Provincia di Verona, con determinazione n. 2206 del 9 agosto 2022 a rilasciato, a seguito di riesame, una nuova autorizzazione integrata ambientale.

L'aggiornamento è effettuato ai sensi dell'art. 29 novies a seguito della richiesta della ditta.

Obblighi

Il responsabile della ditta è tenuto a ottemperare alle seguenti prescrizioni modificative e integrative di quelle presenti nell'autorizzazione integrata ambientale:

- La seconda prescrizione del capitolo Gestione impianto/rifiuto va intesa che sono tassativi i dati relativi alla potenzialità fiscale dell'impianto in 76.600 tonnellate annue delle quali 10.000 tonnellate annue destinate al processo anaerobico. La potenzialità tecnica dell'impianto è di 94.000 tonnellate annue nel rispetto, per quanto concerne la formazione delle miscele, delle disposizioni di cui al punto 7 della DGRV n. 568/2005 derogando fino al massimo al 70% per la componente FORSU.
- La seguente prescrizione del capitolo Gestione impianto rifiuto: *Effettuare, con periodicità almeno semestrale, delle verifiche analitiche sugli scarti del digestore anaerobico destinati al trattamento aerobico (digestato liquido e solido) e verificare i risultati con i dati rilevati durante il collaudo funzionale. In particolare per le sostanze azotate contenute nel liquido si dovranno ottenere i miglioramenti auspicati per la fase di nitrificazione denitrificazione a seguito degli accorgimenti già adottati dalla ditta dopo il collaudo.* Viene integrata con le seguenti precisazioni: il digestato liquido derivato da trattamento anaerobico non è direttamente avviato all'impianto di depurazione aziendale (ma utilizzato in fase di compostaggio per la bagnatura dei cumuli e/o avviato alla sezione di disidratazione).

Al depuratore biologico sono avviate esclusivamente le seguenti frazioni liquide (§.2.5 e §2.6 Relazione di collaudo):

1. il liquido prodotto dalla disidratazione meccanica del digestato solido, processo che prevede utilizzo di chemicals per favorire la separazione dell'acqua;
2. le condense del biogas provenienti dal trattamento dello stesso;
3. lo carico dal troppo pieno del digestore anaerobico;
4. l'acqua di prima pioggia raccolta dai piazzali (nel caso in cui non sia impegnata sui cumuli della linea aerobica).

Il controllo della rimozione convenzionale dell'azoto dalla fase liquida riguarda la verifica dell'efficienza del processo di depurazione biologica (da non confondere con il trattamento di digestione anaerobica dei rifiuti).

Le verifiche analitiche concernenti le sostanze azotate al solo refluo trattato all'impianto di depurazione e non anche al digestato liquido che, come da normativa di settore, sarà invece sottoposto al controllo dei parametri riportati in Tabella A della DGRV n.568/05.

- Permane l'obbligo, nel caso di non conformità con respinta del carico totale o parziale dei rifiuti in ingresso di informare tempestivamente la Provincia di Verona senza riferimenti alla normativa sulle discariche.
- La seguente prescrizione: "Dopo il trattamento nell'apposito impianto di depurazione, le acque del processo anaerobico potranno essere riutilizzate nel ciclo produttivo o smaltite se in eccedenza. Le analisi periodiche effettuate su dette acque dovranno essere mantenute a disposizione del personale di vigilanza e dovranno verificare in particolare i seguenti parametri: pH, S.S.T., BOD5, COD, rame, piombo, zinco, idrocarburi totali, tensioattivi totali, materiali grossolani. Si riferisce ad un monitoraggio conoscitivo non assoggettato a limiti in quanto non c'è uno scarico in corpo idrico recettore.

Avvertenze

La presente costituisce modifica dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione del dirigente del Settore Servizi in campo Ambientale della Provincia di Verona n. 2206 del 9 agosto 2022 solo nelle parti espressamente indicate.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, alla diffida, alla diffida e

contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione.

La Provincia di Verona si riserva di modificare e integrare le prescrizioni imposte in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

Restano altresì fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Imposta di bollo assolta con la marca n. 01210036243188, del 10/08/2022 per la domanda e con la marca n. 01210036243177, del 10/08/2022 per il presente provvedimento. Il richiedente non dovrà utilizzare la suddetta marca per altre istanze.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta interessata e comunicato al Dipartimento Provinciale dell'Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto; viene comunicato inoltre, per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Provinciale, al Comune di Isola della Scala, al dipartimento di prevenzione dell'AULSS n. 9 di Verona; alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, Unità Organizzativa Economia circolare e Ciclo dei rifiuti di Treviso, all'ISPRA; nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorsi

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo (nel termine di 60 giorni) oppure ricorso al Presidente della Repubblica (nel termine di 120 giorni).

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD